

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2020

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 51, comma 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il quale, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, è stata prevista l’acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l’evasione delle stesse tasse automobilistiche e conseguire risparmi di spesa; visto in particolare il comma 2 ter dello stesso articolo 51, che dispone che l’Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1814, che ha istituito presso l’ACI il pubblico registro automobilistico; vista la nota della Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali 26 novembre 2020, con la quale viene sottoposto al Comitato Esecutivo, alla luce delle richiamate disposizioni normative ed a seguito dell’imminente scadenza del precedente Accordo di cooperazione con la Provincia Autonoma di Bolzano in materia di tasse automobilistiche, la stipula di un nuovo Accordo e del relativo Disciplinare, finalizzati a regolare la cooperazione con la stessa Provincia Autonoma per il triennio 1°gennaio 2021-31 dicembre 2023; visto lo schema di Accordo, nonché lo schema di Disciplinare all’uopo predisposto in conformità a quanto previsto nel capo V del vigente Regolamento di attuazione del sistema ACI di Prevenzione della Corruzione, ed in ordine ai quali è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; tenuto conto che il nuovo Accordo, comprensivo del citato Disciplinare, ricalca sostanzialmente l’Accordo precedente in scadenza il 31 dicembre 2020, salvo talune modifiche riguardanti l’internalizzazione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano delle attività di gestione amministrativa degli Studi di Consulenza Automobilistica di cui alla legge n. 264/1991; considerato che l’ambito cooperativo è ulteriormente rappresentato dalla previsione di un Piano di lavoro annuale che le parti si impegnano ad adottare, con il quale saranno definite le attività operative la cui esecuzione risulta funzionale alla gestione del tributo, che potranno essere previste o meno, nonché essere variare in termini quantitativi, qualitativi, di *timing*, di impegno di risorse, di investimenti e di

obiettivi pubblici da perseguire; tenuto conto che l'Accordo di cooperazione con la Provincia Autonoma di Bolzano si sostanzia in un reciproco scambio di prestazioni da parte dei soggetti coinvolti, consistente nella corretta amministrazione del tributo, nell'erogazione del servizio di assistenza ai contribuenti e nell'acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche di cui al predetto articolo 51, comma 2-bis, del decreto legge n. 124/2019, ovvero in attività finalizzate alla realizzazione del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, comma 2, della Costituzione ed al soddisfacimento dell'interesse pubblico; tenuto conto altresì che lo stesso Accordo non rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, in quanto sono pienamente soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 medesimo; considerato che la cooperazione tra l'ACI e la Provincia Autonoma di Bolzano non si configura quale scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì quale modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 18-bis, comma 1 della legge provinciale n. 17/93 e smi, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati; tenuto conto, relativamente agli aspetti economici, che la Provincia Autonoma di Bolzano riconoscerà all'ACI, previa rendicontazione, il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore, nei termini previsti dal Disciplinare, per un importo complessivo annuo stimato di €.727.283,00, salvo conguaglio; considerato che eventuali ulteriori o diversi procedimenti richiesti ad integrazione del disciplinare saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi; tenuto conto che i costi a carico dell'Ente riferiti al predetto Disciplinare, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, troveranno copertura, per le annualità 2021, 2022 e 2023 sugli stanziamenti di competenza della Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali; ritenuta l'operazione in linea con gli indirizzi strategici dell'Ente ai fini dello sviluppo delle attività e dei servizi delegati, in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, secondo logiche di efficientamento, di qualità erogata, di innovazione digitale, di economicità della gestione e di incremento dei livelli di interoperatività con altre pubbliche amministrazioni; **autorizza** la stipula, ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e smi, di un nuovo Accordo di cooperazione tra l'Ente e la Provincia Autonoma di Bolzano in materia di tasse automobilistiche, di durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e scadenza il 31 dicembre 2023, e del relativo Disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, in conformità agli schemi di atto allegati al verbale della seduta sotto la lett. A), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell'Accordo e del Disciplinare in parola. La

Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali è incaricata degli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

**SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
PROVINCIALI – PERIODO 01/01/2021-31/12/2023**
(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Tra

la Provincia autonoma di Bolzano, con sede in Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano, codice fiscale e partita IVA 00390090215 (di seguito "Provincia"), legalmente rappresentata da nella sua qualità di Direttore della Ripartizione Finanze, autorizzato dalla Giunta provinciale con delibera n. del .../.../..... alla stipula del presente Accordo di cooperazione

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona di, nella sua qualità di in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI.

Premesso che

- a) la legge n. 449/97, all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) il D.M. n. 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni;
- c) il D.P.R. n. 670/1972, all'art. 73, comma 1, stabilisce che le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri, da intendersi quali tributi propri in senso stretto in base a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 118/2017;
- d) la legge provinciale n. 9/98, all'art. 7, ha istituito la tassa automobilistica provinciale a decorrere dall'1/1/1999;
- e) l'ACI studia, ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, approvato con il D.P.R. n. 881/1950, i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza (...) legale, tributaria (...) ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- f) l'ACI gestisce, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Statuto, con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA) istituito presso l'ACI con r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'ACI si avvale degli Uffici degli ACI;
- g) il decreto legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, dispone all'articolo 51, comma 2-bis che, ai medesimi fini di cui al comma 1 dello stesso articolo, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo;
- h) il medesimo articolo 51, comma 2-ter dispone che l'Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento

di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis;

- i) con nota del 23 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato a tutte le Regioni e Province autonome che, in attuazione dell’articolo 51, commi 2bis e 2quater, del decreto-legge n. 124/2019, tra l’Agenzia delle Entrate e ACI sono in corso incontri finalizzati alla definizione e programmazione delle attività da porre in essere ai fini della migrazione degli archivi della tassa automobilistica;
- j) il Decreto del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 settembre 2020 stabilisce, all’articolo 1, comma primo, che i proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo del pubblico registro automobilistico – P.R.A. di cui all’art. 51, comma 2-bis del decreto-legge n. 124/2019 i dati relativi ai contratti stipulati o con effetti decorrenti dal 1° ottobre 2020, secondo le modalità stabilite dal Decreto medesimo;
- k) il decreto-legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, dispone altresì all’articolo 38-ter che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica avvengano in via esclusiva secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85/2005, quindi attraverso il sistema pagoPA;
- l) ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. del GG/MM/AAAA, la Provincia è autorizzata a stipulare con l’ACI, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, un apposito Accordo di cooperazione per lo svolgimento di attività in materia di tassa automobilistica nel comune interesse;
- m) la Provincia ha affidato tramite contratto di servizio, concluso ai sensi dell’articolo 44/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 alla propria società *in house* Alto Adige Riscossioni (di seguito AAR) la gestione della tassa automobilistica; a tale società è stata pertanto affidata anche l’esecuzione del presente accordo di cooperazione;
- n) ACI Informatica, società *in house* di ACI, ha realizzato in collaborazione con AgID un *Hub* denominato PagoBollo per l’erogazione di servizi verso le Pubbliche Amministrazioni completamente integrato con la piattaforma pagoPA;
- o) il presente accordo comporta un reciproco scambio di prestazioni da parte dei soggetti coinvolti, il quale consiste nella corretta amministrazione del tributo, nell’erogazione del servizio di assistenza ai contribuenti e, non da ultimo, nell’acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche di cui al predetto articolo 51, comma 2-bis del decreto legge n. 124/2019, ovvero in attività finalizzate alla realizzazione del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97, comma 2 della Costituzione ed al soddisfacimento dell’interesse pubblico;
- p) il presente accordo non rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, in quanto sono pienamente soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 5, comma 6 dello stesso d.lgs. 50/2016, anche alla luce di quanto affermato nella sentenza del T.A.R. Campania n. 5538/2018 nonché nella sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 91/2019;
- q) Il seguente accordo di cooperazione non si configura come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 18-bis, comma 1 della legge provinciale n. 17/93 e successive modifiche, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell’altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall’una all’altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati. Tutto ciò è coerente anche con quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2015, n. 1178, il quale rileva che gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, anche appartenenti a ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, non sono soggetti alle direttive sugli appalti e sono quindi legittimi, se il trasferimento di risorse resti nei ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1
Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.

Articolo 2
Oggetto della cooperazione

1. La Provincia e l'ACI, nella sua integrale configurazione federativa comprendente l'Automobile Club di Bolzano, cooperano, con le rispettive società partecipate Alto Adige Riscossioni e ACI Informatica, alla determinazione ed al costante aggiornamento del ruolo tributario costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Provincia autonoma di Bolzano (legge provinciale n. 9/98) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. La cooperazione persegue gli obiettivi comuni stabiliti dalle rispettive normative di riferimento, consistenti nello svolgimento di tutte le attività funzionali e accessorie alla regolare ed efficiente tenuta degli archivi nazionale e provinciale della tassa automobilistica. La cooperazione persegue, inoltre, i più generali obiettivi e interessi pubblici del buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, dell'efficacia dell'attività amministrativa, della trasparenza e della tutela dei diritti del contribuente. Ulteriori obiettivi sono indicati nel medesimo citato articolo 51 e sono comuni alle parti, quali la digitalizzazione dei servizi e dei processi, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità tra le banche dati, l'eliminazione delle duplicazioni delle banche dati, il contrasto all'evasione delle tasse automobilistiche, il risparmio di spesa.

Articolo 3

Modalità di svolgimento delle attività e compiti, attività e responsabilità delle parti

1. Le modalità di svolgimento della cooperazione sono riportate nel relativo Disciplinare, espressamente previsto all'articolo 51, comma 2-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione ed è separatamente sottoscritto.

2. La ripartizione dei compiti, delle attività e delle responsabilità è dettagliata nel relativo allegato denominato "Tabella dei processi, attività e responsabilità" che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.

3. Le Parti mettono a reciproca disposizione le risorse e le competenze necessarie all'attuazione della cooperazione, ad esempio:

- risorse professionali necessarie alla gestione operativa delle attività previste dal presente Accordo;
- consulenza specialistica per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo;
- beni e servizi informatici per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, tramite le rispettive società informatiche;
- locali nelle rispettive sedi per lo svolgimento di attività di comune interesse.
- le relazioni istituzionali utili per il coinvolgimento di altri soggetti ed enti pubblici in attività di comune interesse.

Articolo 4
Piano operativo

1. ACI e Provincia definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale.

2. Il primo piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

3. In assenza di piano di lavoro si procederà comunque all'attuazione dell'Accordo di cooperazione secondo la pianificazione proposta dal gestore dell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019.

Articolo 5 **Rimborso dei costi**

4. A ristoro dei costi differenziali derivanti dall'attuazione del presente Accordo, la Provincia si impegna ad erogare quota parte, un contributo massimo di euro 730.000 annuali.
5. In ogni caso, l'erogazione complessiva dalla Provincia autonoma di Bolzano ad ACI non potrà superare il totale delle spese ammissibili rendicontate. La rendicontazione e la relativa erogazione hanno cadenza trimestrale.

Articolo 6 **Decorrenza e durata dell'accordo di cooperazione e interruzione**

1. L'Accordo di cooperazione ha durata triennale e decorre dall'1/1/2021 fino al 31/12/2023.
2. È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente l'Accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, con preavviso di almeno tre mesi.
3. Il presente Accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività in corso e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo tra le Parti.

Articolo 7 **Modifiche normative**

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o provinciali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche provinciali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Articolo 8 **Obblighi in materia di protezione dei dati**

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della tassa automobilistica è la PAB.
2. ACI è "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
3. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato al presente Accordo di cooperazione.

Articolo 9 **Bilinguismo**

1. Le Parti assicurano il rispetto dell'articolo 100 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige (d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670).

Per la Provincia autonoma di Bolzano

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Direttore della Ripartizione Finanze

Il Presidente

.....

Documento firmato digitalmente

.....

Documento firmato digitalmente

DISCIPLINARE

Predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019
convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

1. INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA	3
3. CICLO DI VITA DEL TRIBUTO - OGGETTO DEL DISCIPLINARE	4
4. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI	5
5. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA.....	9
6. DEFINIZIONE DEI RUOLI	9
7. VALIDITA' DEL DISCILINARE	10
8. PIANI DI LAVORO	10
9. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE	11
10. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.....	11
11. PROPRIETÀ DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO	11
12. DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI	12
13. ALLEGATI.....	13

1. INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA

Il presente documento costituisce il Disciplinare tecnico/economico (d'ora in poi "Disciplinare"), cioè il documento che definisce l'ambito della cooperazione tra la Provincia autonoma di Bolzano (di seguito per brevità anche "Provincia") e l'Automobile Club d'Italia, quale gestore del Pubblico Registro Automobilistico (di seguito per brevità "ACI"), anche per il tramite delle loro società *in house*, in attuazione di quanto disposto dall'art. 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, di seguito riportato:

"Art. 51 - Attività informatiche in favore di organismi pubblici

2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis."

2. PREMESSE

La cooperazione in materia di gestione della tassa automobilistica tra la Provincia e l'ACI, quale gestore del Pubblico Registro Automobilistico e conseguentemente dell'Archivio Integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L. 157/2019, è regolata dal presente Disciplinare, dopo aver premesso:

- a) che la legge n. 449/97, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) che l'art. 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, autorizza le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ad affidare la gestione dell'archivio delle

-
- tasse automobilistiche con apposito disciplinare ad ACI;
- c) che l'art. 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 stabilisce che: "Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo".

3. CICLO DI VITA DEL TRIBUTO - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter L. 157/2019 è richiesta ad ACI la cooperazione per la gestione dell'archivio provinciale delle tasse automobilistiche composto dai seguenti procedimenti/attività:

- I) la costituzione;
- II) l'aggiornamento e la bonifica;
- III) il controllo di qualità della base dati;
- IV) il calcolo della tassa automobilistica dovuta;
- V) il controllo merito per l'individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo;
- VI) la generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo o per l'iscrizione a ruolo;
- VII) la gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso;
- VIII) l'analisi dei dati;
- IX) la sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi;
- X) la gestione dell'accesso agli atti (trasparenza) e delle richieste di informazioni e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato

La gestione dell'archivio così come sopra descritta, viene effettuata attraverso il software e gli applicativi di ACI (SINTA) se non diversamente richiesto

dall'Amministrazione che intenda utilizzare software e applicativi di cui dispone a titolo di proprietà o riuso.

I procedimenti necessari per assicurare la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche e la gestione degli eventi tributari correlati alla vita del veicolo, vengono eseguiti con procedure completamente digitalizzate e, se necessario, con il supporto di servizi non informatici. In modo trasversale sono attivate le procedure per la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione e l'assistenza ai contribuenti, erogata tramite canali on-line, Uffici della Pubblica Amministrazione, oppure tramite gli operatori economici del settore automobilistico, autorizzati alla prestazione di servizi di consulenza ai sensi della Legge 264/1991 e, ove previste, dalle norme e dalle direttive stabilite dalla Provincia.

4. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI

I. Costituzione dell'archivio delle tasse automobilistiche

L'attività consiste nella generazione del ruolo tributario, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Provincia (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 (infra Archivio Integrato).

Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e della sanzione ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica. Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery.

II. Aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche

L'Attività consiste nell'aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati messi a disposizione dalla Provincia, dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA.

L'attività consiste altresì nella verifica e conseguente correzione massiva delle posizioni con anomalie individuate sull'archivio delle tasse automobilistiche attraverso forniture di dati elaborate ad hoc dal sistema informativo del PRA, previa verifica della corrispondenza con i dati dell'archivio provinciale e dell'archivio Integrato. Le

specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio dei dati devono essere concordate con il soggetto attivo di imposta.

III. Controllo di qualità

I dati di cui a commi precedenti sono sottoposti a preventivi e periodici controlli di qualità sulla base dei dati contenuti nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2bis L. 157/2019 o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla PA.

Il controllo di qualità è effettuato sulla singola posizione quando interviene una modifica dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio o in sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, una esenzione o riduzione, una sospensione della tassa automobilistica o per effetto dell'assunzione di un provvedimento in autotutela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato, dell'accoglimento totale o parziale di un ricorso amministrativo e giudiziario avverso una richiesta di pagamento bonaria o coattiva.

IV. Calcolo del dovuto.

Il calcolo del dovuto e la generazione dell'Identificativo Unico di Versamento (IUV) è effettuato sui dati dell'archivio delle tasse automobilistiche (ruolo tributario) utilizzando la piattaforma pagoPA, secondo il modello1, il modello3, ed il modello4 (come da specifiche AGID/pagoPA S.p.A.), per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato, in modo puntuale, sulla singola targa, o cumulativo, su un insieme di targhe, e per la successiva riconciliazione; per riconciliazione si intende l'operazione di abbinamento fra il riversamento effettuato dal PSP (accreditatisi per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica, all'amministrazione titolare del tributo e la singola posizione tributaria interessata al versamento. Il calcolo del dovuto è effettuato nel rispetto delle predette procedure anche per i pagamenti effettuati previa domiciliazione bancaria.

V. Controllo di merito

Il controllo di merito è finalizzato all'individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo. Il controllo di merito consiste nella individuazione ed estrazione delle posizioni tributarie irregolari per insufficiente, tardivo o omesso pagamento e nella individuazione dei pagamenti non dovuti o eccessivi ed è finalizzato al recupero o al rimborso d'imposta, sulla base della normativa e delle direttive statali e provinciali vigenti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria. All'atto del pagamento della tassa automobilistica, grazie ad un controllo di merito preventivo, viene calcolato l'importo dovuto utilizzando i dati presenti sull'archivio provinciale e quelli certificati sul Pubblico

Registro Automobilistico; inoltre, ciascun evento di aggiornamento dei dati di un veicolo comporta in automatico l'attivazione del controllo di merito.

- a. Sub procedimento del controllo di merito, è quello relativo alle radiazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada e ss. modificazioni, che consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive provinciali.

VI. Generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo o per l'iscrizione a ruolo.

In base degli esiti del controllo di merito di cui al precedente numero 5) vengono estratte dall'archivio delle tasse automobilistiche le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria. Sulla base delle liste prodotte, dopo i controlli di qualità, si procede con le attività di recupero nei confronti del soggetto passivo di imposta secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

VII. Gestione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso.

Per garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso ai procedimenti riguardanti lo stato fiscale del veicolo ai titolari o loro incaricati, sono attivate procedure:

- a) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di rimborso per pagamenti non dovuti o eccedenti sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche. La procedura si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- b) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione previste dalle norme statali e provinciali, come ad esempio per i diversamente abili ed i veicoli storici. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- c) per la ricezione, istruzione e accoglimento delle sospensioni di imposta per i veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle

tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;

d) per la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero bonario e coattivo. L'attività è svolta sulla base sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;

e) per la gestione delle richieste di informazioni e assistenza sulle pratiche di cui ai precedenti punti a-d il soggetto passivo di imposta o suo delegato, deve poter accedere in modo diretto, semplificato e multicanale alle informazioni concernenti la propria richiesta ed essere informato dell'esito dei provvedimenti assunti nei propri confronti, anche mediante le strutture territoriali e centrali dell'ACI, degli Automobile Club federati e dell'Amministrazione titolare del tributo.

VIII. Analisi dei dati.

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Provincia utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.

IX. Sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi.

La gestione, il controllo e la registrazione degli accessi sul ruolo, sono attuate nel rispetto del GDPR 679/2016, secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti.

X. La gestione dell'accesso agli atti (trasparenza) e delle richieste di informazioni e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato.

È garantita la gestione dell'accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. Inoltre, è consentito, al soggetto passivo di imposta o suo incaricato, l'accesso ai dati concernenti la propria posizione fiscale, anche attraverso il rilascio della Visura Fiscale, su tutte le piattaforme digitali della Provincia, di ACI o più in generale della Pubblica Amministrazione, o mediante accesso fisico agli Uffici Pubblici preposti o tramite gli studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della legge 264/91. Gli Uffici Pubblici preposti garantiscono assistenza normativa e procedurale in ogni fase del procedimento.

5. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA

Agli Studi di Consulenza che siano stati abilitati, a termini di legge, ad accedere al ruolo provinciale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 264/91 e delle eventuali norme e disposizioni dell'Amministrazione titolare del tributo, è garantita l'assistenza tecnica, specialistica e normativa.

In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai soggetti di cui al comma precedente, sono forniti software di corredo per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.

6. DEFINIZIONE DEI RUOLI

La Provincia e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Disciplinare, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.

Le attività svolte per la gestione della Tassa Automobilistica sono di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali. Ai fini del regolare ed ordinato svolgimento delle attività viene prodotto dalle parti l'allegato A al presente Disciplinare consistente in una tabella che, in relazione alle diverse fasi di gestione, individua il soggetto in capo al quale è attribuita la competenza delle attività da svolgere. La tabella può essere oggetto di modificazioni a richiesta della parte interessata.

La Provincia per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI, nonché eventuali deleghe di funzioni.

Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, la Provincia concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.

La cooperazione, per volontà delle parti, potrà essere estesa, conformemente alle finalità di cui all'articolo 51 commi 1 e 2 bis, ad altri aspetti gestionali riguardanti la fiscalità dell'auto, con particolare riferimento all'Imposta Provinciale di Trascrizione ed all'aliquota di competenza provinciale sull'RC Auto. In tal caso le due Amministrazioni potranno definire obiettivi e procedimenti in sede di redazione del piano di lavoro di cui al successivo articolo 8. Gli eventuali costi incrementali sostenuti da una delle due Amministrazioni saranno regolati annualmente.

7. BILINGUISMO

Tutte le attività oggetto del presente disciplinare sono svolte nel rispetto dell’articolo 100 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

8. VALIDITA' DEL DISCILINARE

Il presente Disciplinare ha validità triennale e decorre dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023.

È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente la cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone all’altra parte con preavviso di almeno tre mesi.

Con la cessazione della cooperazione ciascuna delle Parti interromperà immediatamente qualsiasi utilizzo dei servizi dell’altra Parte.

La cooperazione si interrompe anche nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le Parti.

9. PIANI DI LAVORO

ACI e Provincia definiscono entro il 30 novembre dell’anno precedente il piano di lavoro annuale.

Il primo piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

In assenza di piano di lavoro si procederà comunque alla erogazione dei servizi secondo la pianificazione operata dal gestore dell’archivio integrato di cui all’articolo 51 comma 2bis della L 157/2019.

10. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE

Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 2019, n. 157, ciascuna delle parti opera nell'ambito di propria competenza per la realizzazione delle attività di cui al presente disciplinare destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.

In base alla ripartizione delle attività di cui all'allegato A, la Provincia riconosce all'ACI il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore nei termini previsti dal presente disciplinare. I suddetti costi sono preventivamente stimati e approvati e una volta sostenuti sono rendicontati alla Provincia ai fini della loro liquidazione trimestrale.

In sede di rendicontazione ove necessario si procederà a conguaglio.

Per le modalità di valorizzazione dei costi connessi alla cooperazione, rendicontazione, conguaglio e liquidazione, si rinvia all'allegato B.

Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

11. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

12. PROPRIETÀ DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO

Al fine di attuare i procedimenti previsti dal presente Disciplinare, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware necessari allo scopo, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la gestione dei procedimenti, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Provincia.

Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Provincia e di suoi enti, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente Disciplinare.

La Provincia non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, la Provincia non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione, o provvisoriamente in uso alla Provincia medesima, copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione dell'esecuzione delle attività.

I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dello svolgimento delle attività previste dal Disciplinare, le relative analisi e documentazioni, dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

Il Sistema Informativo del Pubblico Registro Automobilistico è in grado di garantire alla Provincia una infrastruttura tecnologica (hardware, software di base, reti di comunicazione) ad altissima resilienza ed affidabilità in quanto è rispondente alle specifiche definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale ed ufficializzate da ACI nell'ambito delle procedure di qualifica come Polo Strategico Nazionale e che inoltre l'architettura del sistema è predisposta per soddisfare esigenze di Business Continuity ed eventualmente di Disaster Recovery.

13. DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della Tassa Automobilistica è la Provincia autonoma di Bolzano.

ACI è “Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato C.

14. ALLEGATI

Il presente Disciplinare Tecnico comprende i seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:

- Allegato A - Tabella dei servizi e ruoli/Responsabilità e descrizione tecnica delle procedure;
- Allegato B - Stima dei costi differenziali annui;
- Allegato C - Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 28 GDPR 679/2016.

Per la Provincia autonoma di Bolzano

Firma digitale

Per l'ACI

Firma digitale

SALVATORE MORETTO

Accordo di cooperazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e l'Automobile Club d'Italia.

**TABELLA DEI PROCESSI, ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ (ALLEGATO A AL DISCIPLINARE PREVISTO DALL'ARTICOLO 51 COMMA 2 TER
DEL DECRETO LEGGE N. 124/2019: ACI-PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

PROCESSI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Attori coinvolti	Titolarietà funzione	Responsabilità output
	<p>Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), ai calcoli del dovuto e della sanzioni ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione e esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica. Sono altresì acquisiti i dati relativi alle cd. minivolture ai fini della messa in esenzione dei veicoli da parte dei rivenditori autorizzati, ove previsto dalla normativa provinciale.</p> <p>E' implementata la infrastruttura tecnologica per garantire le funzioni di Business Continuity (circolare 1/2019 AcI). L'infrastruttura entra in funzione quando l'archivio provinciale delle tasse automobilistiche subisce o va in blocco operativo per qualsiasi causa.</p>	<p>Base Dati Archivio Provinciale delle Tasse Automobilistiche</p> <p>PAB/AAR/ACI/ACI Informatica</p>		<p>CONGIUNTA ACI/PAB</p> <p>ACI</p>	
	<p>COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - Generazione del ruolo tributario costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Provincia autonoma (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis del Decreto legge n. 124/2019 (infra Archivo Integrato). Con la costituzione dell'archivio sono implementate le strutture hardware e software atte a garantire la continuità dei servizi di incasso e controllo e assistenza, attraverso il calcolo dei dovuto on line.</p> <p>1) Costituzione archivio delle tasse automobilistiche (infra archivio tributario)</p>	<p>Sistema Informativo provinciale con Business Continuity Replica Archivio Provinciale delle Tasse Automobilistiche</p> <p>ACI/ACI Informatica</p>		<p>CONGIUNTA ACI/PAB</p> <p>ACI</p>	
	<p>Integrazione archivi art 51 com 2bis dl 124/2019: Al sistema informativo del pubblico registro automobilistico sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitorientemente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.</p>	<p>Flussi di aggiornamento archivio Provinciale</p>		<p>ACI/ACI Informatica/PAB/AAR</p> <p>ACI</p>	
	<p>Gestione Noleggi Lungo Termine : le Società di noleggio trasmettono ad ACI direttamente oppure attraverso gli studi di consulenza, i dati dei contratti di noleggio a lungo termine. Tali dati vengono acquisiti sull'archivio integrato di cui all'art. 51 comma 2 bis e successivamente messi a disposizione delle amministrazioni regionali/provinciali.</p>	<p>Aggiornamento archivi Regionali/Provinciali</p>		<p>Società di noleggio/studi di consulenza/ACI/ACI Informatica/PAB/AAR</p> <p>ACI</p>	
	<p>Esposizione dei servizi su IO APP: esposizione del servizio di messaggistica riguardante il bollo in scadenza con conseguente possibilità di pagamento</p>	<p>IO APP</p>	<p>ACI/ACI informatica</p>	<p>CONGIUNTA ACI/PAB</p> <p>ACI</p>	

PROCESSI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Attori coinvolti	Titolarità funzione	Responsabilità output
	<p>AGGIORNAMENTO E BONIFICA ORDINARIA - L'Attività consiste nell'aggiornamento e bonifica periodica e continuativa dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati messi a disposizione dalla Provincia, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o conseguenti alla acquisizione di dati da altra PPAA.</p> <p>2) Aggiornamento e bonifica archivio tributario</p>	<p>I dati concernenti ogni veicolo presente sull'Archivio delle Tasse Automobilistiche, vengono costantemente aggiornati e verificati: con gli archivi disponibili, con gli atti di data certa prodotti dalla parte conformemente alle norme vigenti, ai dati presenti sull'ANPR ove resi disponibili dalla Provincia. La base dati concernente il singolo veicolo è aggiornata solo previa verifica della fonte certificata di provenienza (nel rispetto delle competenze sulla titolarità del dato) e di conformità e coerenza del dato con le caratteristiche del veicolo e la sua storia tributaria. In particolare viene periodicamente effettuato il riscontro di coerenza tra l'Archivio delle Tasse Automobilistiche della Provincia ed il PRA, in merito a radiazioni, fermi amministrativi, perdite di possesso a vario titolo (furto, dichiarazione sostitutiva ecc.), variazioni di targa, variazioni di proprietà, variazioni di residenza dei proprietari, variazioni di utilizzo e variazioni di residenza degli utilizzatori (acquirente con patto di riservato dominio, locatario e usufruttuario) e con l'Archivio Integrato con riferimento ai veicoli in Noleggio Lungo Termine.</p>	<p>Aggiornamento o bonifica della posizione tributaria. Si ha aggiornamento quando la modifica contestuale o temporistica rispetto all'evento: si ha bonifica quando l'evento è precedente e l'aggiornamento interviene a sanare un disallineamento dei dati presenti in archivio.</p>	PAB/AAR/ACI/ACI Informatica/altre PPAA e privati fornitori di dati	CONGIUNTA ACI/PAB ACI
	<p>AGGIORNAMENTO E BONIFICA STRAORDINARIA -L'attività consiste nella verifica e conseguente correzione massiva o puntuale, occasionale delle posizioni tributarie dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche a fronte delle quali siano state riscontrate anomalie dalla Provincia, dall'ACI, su segnalazione di un operatore professionale o del titolare della posizione tributaria da altra Amministrazione comunque destinataria delle informazioni o autorizzata ad accedere alle stesse.</p>	<p>L'intervento è effettuato massivamente o puntualmente, previa individuazione dell'anomalia e delle posizioni interessate, attraverso il recupero delle informazioni corrette da una fonte dati certificata (tale è anche l'atto di data certa) e dall'archivio integrato art. 51, comma 2 bis L 157/2019. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio massivo dei dati da bonificare sono concordate fra gli attori. Le bonifiche puntuali possono essere effettuate tra gli attori. Le istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni del soggetto passivo di imposta.</p>	Posizione tributaria bonificata.	PAB/AAR/ACI/ACI Informatica	CONGIUNTA ACI/PAB ACI
	<p>CONTROLLO DI QUALITÀ ORDINARIO Il controllo di qualità garantisce il costante monitoraggio della <u>qualità dei dati presenti nell'Archivio delle Tasse Automobilistiche</u>, mediante il periodico controllo delle posizioni tributarie sulla base dei dati contenuti nelle fonti dati certificate disponibili ed in particolare nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2bis Dl 124/2019, o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla PA. Il controllo è effettuato sulla base del Piano Annuale dei Controlli di Qualità.</p>	<p>Con il Piano Annuale dei Controlli di Qualità, predisposto da ACI in collaborazione con la Provincia entro il mese di gennaio dell'anno in gestione, sono individuate le fattispecie da controllare a controllo, la percentuale di posizioni da controllare e la frequenza del controllo. Sono altresì individuate le attività in capo ad ACI e le attività congiunte. L'esito del controllo può essere positivo o negativo. In caso di esito negativo vengono attivate le azioni correttive che consistono principalmente nella bonifica straordinaria.</p>	Verbale del controllo di qualità	PAB/AAR/ACI/ACI Informatica	CONGIUNTA ACI/PAB ACI
	<p>CONTROLLO DI QUALITÀ SULLE ISTANZE, DOMANDE E CONTESTAZIONI DEFINITE DA SOGGETTI PUBBLICI COMPETENTI. Il controllo di qualità garantisce il costante monitoraggio delle <u>istanze, domande e contestazioni di parte</u> che determinano una bonifica dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche. I controlli periodici o straordinari sono effettuati sulla base del Piano Annuale dei Controlli di Qualità.</p> <p>3) Controllo di qualità dell'archivio tributario</p>	<p>Il controllo è avviato a valle del processo di ricezione, istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni di parte. I controlli sono effettuati sulla base del Piano Annuale dei Controlli di Qualità con il quale sono individuate le fattispecie e definiti tempi e quantitativi da controllare (vedi punto precedente). L'esito del controllo può essere Positivo o Negativo. In caso di esito negativo sono attivate le azioni correttive previste dal Piano: correzione della singola pratica, verifica massiva di tutte le pratiche appartenenti alla medesima fattispecie e relativa correzione, formazione.</p> <p>I controlli di qualità sono svolti come monitoraggio ex post del processo, sulla singola posizione quando interviene una modifica dello stato fiscale su richiesta di partito d'ufficio o sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, una esenzione o riduzione, una sospensione della tassa automobilistica a per effetto dell'assunzione di un provvedimento in autorileva da parte del soggetto attivo di imposta o suo de seguito, dell'accoglimento totale o parziale di un ricorso amministrativo e giudiziario avverso una richiesta di pagamento bonaria o coattiva.</p>	Verbale del controllo di qualità - Azione correttiva - Posizione sanata	PAB/AAR/ACI/ACI Informatica	CONGIUNTA ACI/PAB ACI

PROCESSI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Attori coinvolti	Titolarità funzione	Responsabilità output
CALCOLO DEL DOVUTO. Calcolo dell'importo dovuto a titolo di tassa automobilistica e degli eventuali interessi e sanzioni, per la riscossione previa emissione del titolo di pagamento, sulla base dei dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.	<p>Il calcolo del dovuto è effettuato sui dati dell'archivio delle tasse automobilistiche provinciali e seguito della richiesta di pagamento inoltrata dal PSP accreditato sulla piattaforma pagoPA o sull'archivio nazionale (nel caso in cui la posizione sia assente sull'archivio delle tasse automobilistiche provinciali). Tale modalità di pagamento è gestita in cooperazione con ACI/ACI Informatica. ACI attraversa la procedura di aggiornamento e bonifica ordinaria provvista agli alleamenti necessari per la riscossione della tassa automobilistica per consentire il puntuale pagamento. Il calcolo viene effettuato per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato. Il calcolo del dovuto utilizza le stesse regole di determinazione dell'an e del quantum del controllo di merito.</p>	Importo della tassa automobilistica determinato al momento della richiesta di pagamento	ACI/ACI Informatica	CONGIUNTA ACI/PAB	ACI
LOCALIZZAZIONE DEL VEICOLO. Individuazione tramite l'applicativo AGID ACI PagoBollo del soggetto attivo di imposta.	<p>Con la richiesta di pagamento inoltrata dal PSP accreditato sulla piattaforma pagoPA viene effettuato il calcolo del dovuto con l'utilizzo di pagoBollo che controlla e determina la corretta imputazione del pagamento al soggetto attivo di imposta (funzione di localizzazione - servizio integrato in pagoBollo pagoPA messo a disposizione di tutte le regioni da Agid-ACI). (vedi anche punto precedente)</p>	Individuazione Regione/Provincia autonoma beneficiaria del tributo (soggetto attivo di imposta)	ACI/ACI Informatica	ACI	ACI
EMISSIONE DELL'IDENTIFICATIVO UNICO DI PAGAMENTO (IUV). Emissione da parte del sistema di incasso della piattaforma pagoPA/pagoBollo del codice identificativo unico del pagamento.	<p>Lo IUV è il codice identificativo unico del versamento generato dal sistema di calcolo del dovuto quando dal PSP viene trasmessa tramite la piattaforma pagoPA la richiesta di pagamento spontaneo (T4) della tassa automobilistica. Lo IUV è generato anche quando viene determinato l'importo dovuto dall'Amministrazione per la generazione degli avvisi di pagamento bonario o coattivo (T3). Allo IUV viene abbinato sempre il conto corrente sul quale il PSP riversa l'importo della tassa automobilistica incassato. ACI come Ente Erogatore può generare lo IUV o, in alternativa, includere nella transazione lo IUV generato dal sistema informativo Regionale/Provinciale (fieramente SANP AGID Maggio 2019). Servizio integrato in pagoBollo/pagoPA messo a disposizione di tutte le regioni/province autonome da Agid-ACI.</p>	IUV ACI (su uno o più conti bancari, per distinguere riscossione ordinaria o derivante da precontenziosi/contenzioso)	Provincia/AR/ACI/ACI Informatica	CONGIUNTA ACI/PAB	ACI
RICONCILIAZIONE. Abbinamento del pagamento con la posizione tributaria.	<p>Operazione di abbinamento fra il versamento effettuato dal PSP (accreditatisi per la riscossione presso ACI), che ha incassato la tassa automobilistica all'Amministrazione titolare del tributo e la singola posizione tributaria interessata al versamento.</p>	Rendicontazione	PAB/AR/ACI/ACI Informatica	PAB	ACI
PAGAMENTO MASSIVO. Processo che consente il versamento contestuale della tassa automobilistica per un insieme di veicoli identificati da una norma di legge.	<p>Pagamento sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo su un insieme di targhe segnalate dal versante e non necessariamente unite da vincoli di proprietà, destinazione, uso ecc..</p>	Flusso di pagamenti	ACI/ACI Informatica	PAB	ACI
4) Calcolo della tassa automobilistica dovuta	<p>Pagamento sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo su un insieme di targhe unite da un vincolo e da norme stabiliti dal legislatore Provinciale o Nazionale (ad esempio la legge 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente la legge 11 dicembre 2016 n.23 hanno introdotto la facoltà di eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche per le imprese concedenti i veicoli in locazione finanziaria e successivamente per le aziende con flotte di auto e camion. Le Regioni e le Province Autonome per lattuazione delle suddette disposizioni devono preventivamente stabilire le eventuali diverse modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente il pagamento della tassa automobilistica regionale).</p>	Flusso di pagamenti	NON ATTIVO	Flusso di pagamenti	

PROCESSI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Attori coinvolti	Titolarità funzione	Responsabilità output
DOMICILIAZIONE BANCARIA. Processo per il versamento della tassa automobilistica prevista dalla Amministrazione titolare del tributo.	Creazione del Front end per la raccolta dei dati. Raccolta e certificazione dei dati. Attività di controllo: Predisposizione flussi scadenza - Predisposizioni flussi addebiti per tesoriere - il Tesoriere riscontra i dati per il prelevamento dal conto corrente del contribuente. Aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche per il calcolo del dovuto se previste riduzioni o agevolazioni. Prelevato automatico delle somme dovute dal conto corrente del contribuente. Generazione versamento e aggiornamento archivio delle tasse automobilistiche. Mandato di autorizzazione all'addebito Monitoraggio e controllo posizioni domiciliare Archivio regionale aggiornato	Incasso della Tassa Automobilistica con SDD		NON ATTIVO	
AVVISO DI SCADENZA	Generazione delle liste dei veicoli in scadenza entro il mese precedente a quello di pagamento. Invio degli avvisi di scadenza via mail sms (per coloro che si sono accreditati sul sito ACI o della Regione e sull'app ACI Space ed hanno fornito e-mail o numero telefonico autorizzandone l'uso).	Avviso di scadenza digitale o cartaceo	ACI/ACI InformatiCA/PAB/AARIUrie nte	PAB	PAB/ACI/PAB
CONTROLLO DI MERITO	Processo finalizzato alla individuazione delle situazioni di inadempimento totale o parziale o di diritto al rimborso della tassa automobilistica.	Il controllo di merito consiste nella individuazione ed estrazione dall'archivio delle tasse automobilistiche delle posizioni tributarie irregolari per insufficienti, tardivo o omesso pagamento e nella individuazione dei pagamenti non dovuti o eccessivi ed è finalizzato al recupero o al rimborso d'imposta, sulla base della normativa e delle direttive statali e provinciali vigenti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria. Il controllo di merito è attivato sulla base del piano di lavoro di cui all'articolo 8 del Disciplinare.	Posizioni tributarie insufficienti, tardive od omesse. Posizioni tributarie da rimborsare.	PAB/AARI/ACI/ACI Informatica	CONGIUNTA ACI/PAB ACI
RADIATIONE D'UFFICIO	Processo di attuazione dell'articolo 96 del codice della Strada.	Ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada, l'attività consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione e l'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottimperanza alle norme vigenti ed alle direttive provinciali. La Radiazione d'ufficio è attuata sulla base del piano di lavoro di cui all'articolo 8 del Disciplinare.	Elenco delle posizioni da radiare e a cui inviare l'informativa relativa all'avvio della procedura	PAB/AARI/ACI/ACI Informatica	CONGIUNTA ACI/PAB
5) Controllo merito	GENERALIZZAZIONE ED ESTRAZIONE DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE. Processo per l'estrazione dall'archivio delle tasse automobilistiche delle posizioni tributarie che risultano o sono insufficienti, tardive o non dovute rispetto alla normativa vigente nell'anno di riferimento.	Sulla base degli esiti del controllo di merito vengono generate le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica per l'ammontarà sottoposta a controllo. Le posizioni generate sono verificate anche sulla base dei dati contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e nel database integrato di cui all'art. 51 comma 2 bis L.157/2019 (es versamenti effettuati per errore su altre regioni). Sono inoltre eliminate le posizioni di importo inferiore al minimo recuperabile (sulla base delle disposizioni nazionali e regionali/provinciali) ed ogni altra posizione non recuperabile sulla base di leggi e direttive nazionali e regionali/provinciali o per incongruenza o assenza dei dati (in questo caso si attiva il processo di Aggiornamento e Bonifica Straordinari).	Posizione fiscale recuperabile	PAB/AARI/ACI/ACI Informatica	ACI
RECUPERO BONARIO	Processo finalizzato al recupero stragiudiziale delle tasse automobilistiche che risultano non versate e versate in modo insufficiente mediante l'invio di una nota informativa ordinaria al contribuente. Il processo non è idoneo ad interrompere il termine di prescrizione. Le segnalazioni dei contribuenti sono gestite in autotutela dall'Amministrazione.	Avviso Bonario	PAB/AARI/ACI/ACI Informatica	PAB	CONGIUNTA ACI/PAB

PROCESSI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Attori coinvolti	Titolarità funzione	Responsabilità output
RECUPERO COATTIVO: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO Processo finalizzato al recupero delle tasse automobilistiche che risultano non versate o versate in modo insufficiente, mediante notifica o ingiunzione di pagamento. Il processo è idoneo ad interrompere il termine di prescrizione. Le procedure previste dalla legge: l'ingiunzione di pagamento può essere preceduta dall'invio dell'Aviso Bonario.	<p>Prodotto, recapito e archiviazione ottica dell'ingiunzione e della cartolina di ritorno (con la relata di notifica). Prima della spedizione dell'"ingiunzione di pagamento" con Atto Giudiziario è verificato ed approvato il modello di comunicazione selezionato su un campione significativo di irregolarie, denominato "Provva di Stampa". L'ingiunzione di pagamento è notificata a termini di legge ed è idonea ad interrompere i termini di prescrizione. Il destinatario può richiedere la modifica (annullamento totale o parziale o ricalcolo) della tasse tributaria utilizzando i canali di accesso all'assistenza ed alle informazioni messi a disposizione. Il provvedimento di modifica o ricalcolo può essere adottato in autotela sulla base delle disposizioni leggi e comunicato alla parte o conseguente ad una sentenza delle Commissioni Tributarie.</p> <p>6) Generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari e recupero bonario o coattivo o iscrizione a ruolo</p>	<p>Ingiunzione di Pagamento con atto giudiziario</p>			NON ATTIVO
	RECUPERO COATTIVO: ISCRIZIONE A RUOLO. Processo finalizzato al recupero delle tasse automobilistiche che risultano non versate o versate in modo insufficiente, previa iscrizione a ruolo. Il processo è idoneo ad interrompere il termine di prescrizione. Le segnalazioni dei contribuenti sono gestite secondo le procedure previste dalla legge. L'iscrizione a ruolo può essere preceduta dall'invio dell'ingiunzione di Pagamento o dell'Aviso Bonario o da entrambi.	<p>Il recupero coattivo è effettuato con l'iscrizione a ruolo. La gestione dei ruoli è affidata per legge ai concessionari autorizzati individuati dalla Regione/Provincia autonoma con proprio atto conforme alle disposizioni normative. Durante la riscossione delle carte esattoriali sono garantiti ai contribuenti l'accesso alla propria posizione fiscale e l'assistenza.</p> <p>L'iscrizione a ruolo interrompe i termini di prescrizione. La fase di iscrizione a ruolo può essere preceduta dal recupero bonario e/o dall'ingiunzione di pagamento. In tal caso la procedura prevede la restituzione del pagamento, la sanazione nella fase di recupero bonario e/o dell'ingiunzione di pagamento, la generazione di una comunicazione da notificare e la gestione delle successive attività di assistenza al contribuente al quale anche in questa fase è garantito l'accesso alla propria posizione fiscale. Gli esiti delle lavorazioni del contenzioso effettuate da Regione sono acquisiti sull'archivio.</p>	<p>Generazione delle liste ed Iscrizione a Ruolo</p>		NON ATTIVO
	RATEIZZAZIONE. Processo finalizzato alla gestione rateale del debito per tasse automobilistiche verso l'Amministrazione titolare del tributo.	<p>Su richiesta dell'utente l'adempimento dell'obbligazione tributaria viene frazionato. Viene così determinato l'importo del singolo rateo. Dopo la riscossione del rateo si procede all'aggiornamento della posizione tributaria in archivio anche con l'acquisto del piano rateale. Comunicazione alla regione delle rate pagate per permettere il ricalcolo della rata finale.</p>	<p>Piano rateale e aggiornamento posizione</p>		NON ATTIVO
	CONTROLLO DI QUALITA'. Processo interno finalizzato a verificare la correttezza delle procedure di estrazione dei dati dall'archivio delle tasse automobilistiche.	<p>Controlli di qualità sul flusso dati (ante spedizione) degli atti di recupero (avviso bonario e atti di accertamento) o delle posizioni da iscrivere a ruolo. All'atto del controllo si procede con la fase di trasmissione della comunicazione o con l'adozione delle azioni correttive necessarie (come bonifica dei dati o rettifica della posizione con annullamento totale o parziale della pretesa tributaria).</p>	<p>Verbale esito controllo/Azioni correttive</p>	<p>PAB/AAR/ACI/ACI Informatica CONGIUNTA ACI/PAB</p>	ACI
		<p>L'Istanza di Rimborso è trasmessa all'Ufficio Competente. Dopo la presa in carico da parte della PA è istruita e definita la documentazione presentata dall'Istanze. Con la definizione viene aggiornato l'Archivio delle tasse automobilistiche.</p>	<p>Provvedimento di rimborso o di ricusazione</p>	<p>Contribuenti/PAB/AAR/ACI Informatica/contribuente</p>	PAB
		<p>Ricchezza, istruzione e definizione delle domande di esenzione totale o parziale previste dalle norme statali e provinciali per i veicoli storici (ultraventennali). L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche.</p>	<p>Provvedimento di esenzione o di motivo rigetto</p>		NON ATTIVO
		<p>Ricezione, istruzione e definizione delle sospensioni d'imposta per i veicoli affidati per la riveduta agli operatori autorizzati, ove prevista dalla normativa provinciale.</p>	<p>Provvedimento di sospensione dell'obbligazione tributaria</p>	<p>ACI/ACI Informatica CONGIUNTA ACI/PAB</p>	ACI

PROCESSI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Attori coinvolti	Titolarità funzione	Responsabilità output
7) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti	PRESENTAZIONE, RICEZIONE, ISTRUZIONE E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI PARTE. Processo finalizzato alla definizione delle Istanze di Rimborsò, delle Domande di Esenzione e Sospensione, delle Contestazioni avverso le richieste di recupero bonario o coattivo.	Ricezione, istruzione e definizione delle esenzioni disabili. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche. Per le domande presentate dai diversi attori abili sono adottate tutte le misure di tutela del dato necessarie per garantire la riservatezza in ottempuranza alla normativa vigente	Provvedimento di esenzione o di riconoscimento motivata.	PAB/AAR/ACI/ACI Informatica	PAB/AAR
	RICHIESTA DI RECUPERO BONARIO. Processo finalizzato alla definizione delle Istanze di Rimborsò, delle Domande di Esenzione e Sospensione, delle Contestazioni avverso le richieste di recupero bonario o coattivo.	Ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero coattivo. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta direttamente dalla parte con le modalità stabilita dalla Provincia e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche. Le memorie difensive presentate dai contribuenti avverso gli atti di recupero vengono presentate presso gli spopoli abilitati all'assistenza e gli altri canali on line messi a disposizione: mail, PEC o mediante compilazione di un format. Per l'assistenza in tale fase vedi attività successiva.	Provvedimento di annullamento o accoglimento totale o parziale.	PAB/AAR/ACI/ACI Informatica/Contribuente	CONGIUNTA ACI/ACR
	RICHIESTA DI RECUPERO COATTIVO. Processo finalizzato alla definizione delle Istanze di Rimborsò, delle Domande di Esenzione e Sospensione, delle Contestazioni avverso le richieste di recupero bonario o coattivo.	Ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero coattivo. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta direttamente dalla parte con le modalità stabilita dalla Provincia e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche. Le memorie difensive presentate dai contribuenti avverso gli atti di recupero vengono presentate presso gli spopoli abilitati all'assistenza e gli altri canali on line messi a disposizione: mail, PEC o mediante compilazione di un format. Per l'assistenza in tale fase vedi attività successiva.	Provvedimento di annullamento o accoglimento totale o parziale.	NON ATTIVO	CONGIUNTA ACI/ACR
	ESTRAZIONE ED ANALISI DEI DATI. Processo finalizzato alla estrazione ed analisi dei dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche ed il loro eventuale incrocio con dati presenti su altre banche dati disponibili, per lo studio dei fenomeni fiscali, il controllo di gestione, il supporto alle decisioni strategiche, ecc...	Le procedure per l'estrazione e l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione/Provincia Autonoma, utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche e delle altre banche dati pertinenti disponibili. I report prodotti sono accompagnati da una relativa analisi per fornire indicazioni e supporto alle decisioni e strategie della politica regionale e di ACI per la finalità di cui all'art. 51 L. 157/2019. Se il dato non è disponibile o processabile dal datamart l'elaborazione è effettuata sulla base di uno specifico sviluppo software.	Report dati statistico (Datamart o altre fonti), forniture analitiche dati.	PAB/AAR/ACI/ACI Informatica	CONGIUNTA ACI/PAB
	CONTROLLO DEGLI ACCESSI. Processo finalizzato alla rilascio ed abilitazione degli accessi.	Gestione e controllo delle abilitazioni per l'accesso all'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati secondo il profilo abilitato. Registro e controllo degli accessi. Le procedure sono attuate nel rispetto del GDPR 679/2016, secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti. Sono adottate procedure amministrative per il blocco informatico degli accessi in caso di violazione di norme, uso diverso dei dati o abuso.	Nomina responsabile o sub responsabile, individuazione responsabile trattamento dei dati. Provvedimenti per l'autorizzazione agli accessi agli archivi con diverse profilazioni. Provvedimenti di blocco degli accessi.	CONGIUNTA ACI/PAB	PAB
	SICUREZZA DEI DATI. Processo finalizzato alla difesa da attacchi esterni i intenti dei dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche e sulle banche dati correlate.	Sono adottate tutte le procedure ritenute idonee ai sensi del GDPR 679/2016 per garantire la sicurezza dei dati sia dalle violazioni esterne, sia dall'uso improprio dei soggetti abilitati all'accesso sia in consultazione che in modifica.	Regolamento interno.	PAB/AAR/ACI/ACI Informatica	CONGIUNTA ACI/PAB
	9) Sicurezza dei dati e controllo degli accessi				

PROCESSI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	OUTPUT	Attori coinvolti	Titolarità funzione	Responsabilità output
10) Gestione dell'accesso agli atti (trasparenza) e delle richieste di informazione e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato.	ACCESSO ALL'ASSISTENZA (TRASPARENZA)	Gestione delle richieste di accesso agli atti, in conformità alla normativa vigente, e di consultazione e modifica della posizione fiscale del veicolo. Il soggetto passivo di imposta accede, anche mediante web, telefono e posta elettronica, alle informazioni concernenti la propria posizione tributaria, e ne può richiedere la modifica o l'aggiornamento sulla base di documenti certificazioni, atti o attestazioni aventi valore giuridico, mediante le strutture Regionali/Provinciali dell'Amministrazione tributare del tributo, le strutture di ACI, e, ove autorizzati gli Studi di Consulenza Automobilistica.	Bonifica puntuale d'archivio. Informativa utenze.	PAB/AAR/ACI/PAB Informatica/Contribuenti	CONGIUNTA ACI/ACI
	VISURA FISCALE	Generazione e rilascio della visura fiscale, che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare sui versamenti effettuati e sulle procedure di recupero in corso.	Visura fiscale	PAB/AAR/ACI/PAB Informatica/Contribuenti	ACI
	Altre attività previste nel disciplinare	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	OUTPUT	Attori coinvolti	Titolarità funzione
	Gestione Studi di Consulenza (rif. art. 5)	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE	Sospensioni e revoca. Controlli ispettivi, Gestione procedure di remunerazione, Accreditamento studi di consulenza, nomine per il trattamento dei dati	Abilitazioni, contabilizzazione bonifiche, accreditamento, esiti delle verifiche e report	PAB/AAR/ACI/PAB Informatica
	Attività di Recupero IPT (articolo 6, ultimo comma)	PROCESSO FINALIZZATO AL RECUPERO DELL'IPT EVASO OD ELUSA	Processo finalizzato alla individuazione e recupero di sacche di evasione fiscale mediante l'analisi dei dati e l'incrocio delle banche dati disponibili.	Regolarizzazione delle posizioni e recupero gettito da elusione ipt	NON ATTIVO

Provincia Autonoma di Bolzano

STIMA COSTI DIFFERENZIALI ANNUALI

1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023

Valori in Euro

STIMA DEI COSTI DIFFERENZIALI ANNUALI

Nel prospetto che segue sono stimati i costi differenziali sostenuti da ACI per la gestione dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche e delle attività correlate ai sensi dell'Articolo 51, comma 2ter della Legge 157/2019. La stima è condotta ai soli fini delle previsioni di bilancio. I costi effettivi (fuori campo IVA_ Interpello Agenzia delle Entrate n. 956-1004/2018) saranno rendicontati secondo la periodicità trimestrale prevista dal Disciplinare e, ove necessario, soggetti a conguaglio finale. Nel riquadro delle attività di stampa, imbustamento, archiviazione ottica e recapito è riportato, a scopo meramente indicativo, il valore medio (in relazione alla zona di recapito ed al peso). Il valore effettivo applicato, ai fini del rimborso costi, alle attività espletate ai sensi del Disciplinare di cui questo prospetto costituisce allegato, sarà quello di aggiudicazione applicato dal fornitore moltiplicato per il numero di atti postalizzati.

Procedure	Attività	Personale	Totale
1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Calcolo della tassa automobilistica dovuta. Avvisatura digitale.(1) Analisi dei dati e controllo degli accessi.	98.145	40.148	138.293
2) Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo.	277.181	17.683	294.864
3) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (back office).	58.544	83.309	141.853
4) Gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato. (Assistenza front office e CATA).	89.522	62.751	152.273
Totale stima costi annui differenziali			727.283

Procedure	Unità di misura	Costo
Stampa, imbustamento, archiviazione ottica, notifica atti giudiziari (1) (2) (3)	per pezzo	10,48

(1) Il rimborso per i servizi di stampa, imbustamento recapito e notifica si intedono a consumo.

(2) Fino a 50 grammi

(3) Tariffa media, comprensiva di IVA ove dovuta, calcolata sulla base delle tariffe recapito pubblicate dall'operatore aggiudicatario. Il rimborso sarà determinato dai costi effettivi applicati dagli aggiudicatari sugli atti postalizzati.

Anni uomo impiegati

Procedure	Coordinam.	Gestione	UUTT	Totale
1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Calcolo della tassa automobilistica dovuta. Avvisatura digitale.(1) Analisi dei dati e controllo degli accessi.	0,02	0,42	0,12	0,56
2) Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo.	0,01	0,20	0,04	0,25
3) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (back office).	0,003	0,15	0,81	0,96
4) Gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato. (Assistenza front office e CATA).	0,003	0,15	0,81	0,96
Totale	0,033	0,92	1,78	2,73

STIMA COSTI ANNUALI DIFFERENZIALI, SALVO CONGUAGLIO.

Valori in Euro

1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Calcolo della tassa automobilistica dovuta. Avvisatura digitale.(1) Analisi dei dati e controllo degli accessi.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,02	170.000	3.381		3.381
Attività di gestione	a/p	0,33	69.664	22.858		22.858
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,09	69.664	6.450		6.450
Attività UUTT	a/p	0,12	64.074	7.459		7.459
Attività di gestione informatica	corpo			97.482	97.482	
Missioni e formazione	quota			663	663	
Totale				138.293	98.145	40.148

(1) Avvisi di scadenza digitali con e.mail e sms.

2) Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,01	170.000	1.127		1.127
Attività di gestione	a/p	0,11	69.664	7.619		7.619
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,09	69.664	6.450		6.450
Attività UUTT	a/p	0,04	64.074	2.486		2.486
Attività di gestione informatica	corpo			86.794	86.794	
Recupero Bonario e Avvisi di scadenza	n.	310.000	0,61	189.725	189.725	
Missioni e formazione	quota			663	663	
Totale				294.864	277.181	17.683

3) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (back office).

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,003	170.000	563		563
Attività di gestione	a/p	0,05	69.664	3.810		3.810
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,09	69.664	6.450		6.450
Attività UUTT	a/p	0,81	64.074	51.927		51.927
Radiazioni d'Ufficio	corpo			20.558	20.558	
Attività di gestione informatica	corpo			57.919	57.919	
Missioni e formazione	quota			625	625	
Totale				141.853	58.544	83.309

4) Gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato. (Assistenza front office e CATA).

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,003	170.000	563		563
Attività di gestione	a/p	0,05	69.664	3.810		3.810
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,09	69.664	6.450		6.450
Attività UUTT	a/p	0,81	64.074	51.927		51.927
Assistenza CATA	quota			88.897	88.897	
Missioni e formazione	quota			625	625	
Total				152.273	89.522	62.751

La formazione sarà erogata sia al personale ACI che al personale della Regione

SALVATORE MORETTO

Firmato il 26/11/2020



**ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE PROVINCIALI**

Predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L.

124/2019 convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

**Schema di “Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”**

Oggetto: disciplina dei rapporti tra la Provincia autonoma di Bolzano e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività previste dal Disciplinare in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della Giunta provinciale n._____ del_____, è stato approvato lo schema di Disciplinare in materia di tasse automobilistiche per il triennio 2021-2023, (di seguito Disciplinare) tra la Provincia autonoma di Bolzano (di seguito anche “Provincia”) e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

La Provincia, codice fiscale 00390090215, rappresentata da....., domiciliato presso la sede dell’Ente, nella sua qualità di della Provincia autonoma di Bolzano, autorizzato alla stipula del presente Disciplinare ai sensi della citata Delibera della Giunta provinciale

e

l’Automobile Club d’Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani,

si conviene quanto

segue: Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personalii": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Disciplinare;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Disciplinare oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è la Provincia autonoma di Bolzano.
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD è ACI.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell’art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l’amministratore di basi di dati, l’amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l’amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all’articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Provincia, con decorrenza dal 01.09.2020, con Delibera della Giunta provinciale n. 581 dell’11.08.2020.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Provincia effettuate da ACI nell’ambito delle attività previste dal Disciplinare, il cui schema è stato approvato con la Delibera della Giunta provinciale n. del Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nel Disciplinare e relativi allegati, ai quali si rimanda.

2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l’esecuzione delle attività previste dal Disciplinare. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Provincia.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.

3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dall'ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Disciplinare.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. ACI per conto della Provincia effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'amministrazione stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dal Disciplinare.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli e nell'allegato „INFORMAZIONI E ISTRUZIONI AGLIAUTORIZZATI“

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Disciplinare, soddisfi i requisiti di cui al GDPR, nonché tuteli i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Disciplinare (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dal Disciplinare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di

cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale “;

- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito del Disciplinare, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguiti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Provincia.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Provincia come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - a)la cifratura dei dati personali;
 - b)misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c)misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d)procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Provincia o suo delegato;
 - e)distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- trasmettere al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di

sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito applicate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.

- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Provincia e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, ACI dovrà:
 - a)fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b)consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c)consentire l'effettuazione di controlli;
 - d)mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontrò carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;

- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Provincia da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nel Disciplinare implichino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. ACI è tenuta ad informare la Provincia ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Disciplinare. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Provincia - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dall'Disciplinare, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salvo diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili.
2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.
4. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ACI conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso il Disciplinare, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679 e ai servizi in cooperazione.
2. Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la

violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione della cooperazione.

3. ACI si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia autonoma di Bolzano

.....

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani